**Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale****X Sessione Straordinaria****Deliberazione n. 31 del 30 novembre 2010**

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - "Modificazioni delle leggi regionali 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale), 29 luglio 2009, n. 18 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza) e 27 novembre 2007, n. 30 (Nuova disciplina del Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45)"

	pres.	ass.		pres.	ass.
1 - Barberini Luca	✓		17 - Mantovani Massimo	✓	
2 - Bottini Lamberto		✓	18 - Marini Catiuscia	✓	
3 - Bracco Fabrizio Felice	✓		19 - Modena Fiammetta	✓	
4 - Brega Eros	✓		20 - Monacelli Sandra	✓	
5 - Brutti Paolo		✓	21 - Monni Massimo	✓	
6 - Buconi Massimo	✓		22 - Nevi Raffaele	✓	
7 - Carpinelli Roberto		✓	23 - Riommi Vincenzo	✓	
8 - Cecchini Fernanda	✓		24 - Rometti Silvano	✓	
9 - Chiacchieroni Gianfranco	✓		25 - Rosi Maria	✓	
10 - Cirignoni Gianluca	✓		26 - Rossi Gianluca	✓	
11 - De Sio Alfredo	✓		27 - Smacchi Andrea	✓	
12 - Dottorini Olivier Bruno	✓		28 - Stufara Damiano	✓	
13 - Galanello Fausto	✓		29 - Tomassoni Franco	✓	
14 - Goracci Orfeo	✓		30 - Valentino Rocco Antonio	✓	
15 - Lignani Marchesani G. Andrea	✓		31 - Zaffini Francesco	✓	
16 - Locchi Renato	✓				

PRESIDENTE: Eros BREGA

CONSIGLIERI SEGRETARI: Fausto GALANELLO - Alfredo DE SIO

L'ESTENSORE: Stefanella CUTINI

VERBALIZZANTE: M. Beatrice MARCANTONINI



OGGETTO N. 3

DELIBERAZIONE N. 31 DEL 30 NOVEMBRE 2010

LEGGE REGIONALE - “Modificazioni delle leggi regionali 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale), 29 luglio 2009, n. 18 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza) e 27 novembre 2007, n. 30 (Nuova disciplina del Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45)”

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Dottorini e Monni, concernente: “Modificazioni delle leggi regionali 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale), 29 luglio 2009, n. 18 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza) e 27 novembre 2007, n. 30 (Nuova disciplina del Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45)”, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 29.10.2010 e assegnata in pari data in sede redigente alla competenza della I Commissione consiliare permanente (ATTO N. 207);

ATTESO che il disegno di legge è rimesso alla discussione ed approvazione del Consiglio regionale secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento Interno;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione Consiliare medesima illustrate oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno, per la maggioranza dal Presidente Olivier Bruno Dottorini e per la minoranza dal Consigliere Massimo Monni (ATTO N. 207/BIS);

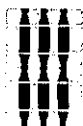
VISTA la legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13;

VISTA la legge regionale 29 luglio 2009, n. 18;

VISTA la legge regionale 27 novembre 2007, n. 30;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno;



*con votazione separata articolo per articolo
nonché con votazione finale sull'intera
legge che ha registrato n. 28 voti favorevoli
espressi all'unanimità nei modi di legge dai
28 Consiglieri presenti e votanti*

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: *“Modificazioni delle leggi regionali 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale), 29 luglio 2009, n. 18 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza) e 27 novembre 2007, n. 30 (Nuova disciplina del Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45)”*, composta di n. 9 articoli nel testo che segue:

Art. 1

(Modificazione all'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13)

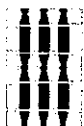
1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale), la parola: *“personalità”* è sostituita dalla seguente parola: *“persone”*.

Art. 2

(Modificazioni all'articolo 3 della l.r. 13/2006)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 13/2006 è sostituito dal seguente:

“2. La carica di Garante è, inoltre, incompatibile con l'esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività che possa configurare conflitto di interesse con le



attribuzioni proprie dell'incarico."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 13/2006 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Il conferimento dell'incarico di Garante a personale regionale o di altri enti dipendenti o comunque controllati dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio."

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 13/2006)

1. L'articolo 5 della l.r. 13/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Trattamento economico)

1. Al Garante è attribuita un'indennità mensile pari al venti per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

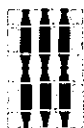
2. Al Garante spetta il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali, qualora debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni."

Art. 4

(Modificazioni all'articolo 7 della l.r. 13/2006)

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 13/2006 è sostituito dal seguente:

"2. Le risorse umane ed infrastrutturali per lo svolgimento delle funzioni del Garante sono stabilite dalla Giunta



regionale, sentito il Garante stesso. Il Garante, con proprio atto, disciplina le modalità organizzative interne.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 13/2006 è sostituito dal seguente:

“3. Il Garante può avvalersi della collaborazione dell'Osservatorio regionale sulla condizione penitenziaria e post penitenziaria, della Conferenza regionale volontariato giustizia, di centri di studio e ricerca, di associazioni di volontariato che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.”.

Art. 5

(Modificazione all'articolo 11 della l.r. 13/2006)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 13/2006 sono sopresse le seguenti parole: “, 7 comma 3”.

Art. 6

(Modificazione all'articolo 2 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 18)

1. Alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 18 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza), sono sopresse le seguenti parole: “, ove richiesti,”.

Art. 7

(Modificazioni all'articolo 4 della l.r. 18/2009)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 18/2009, dopo la parola: “Parlamento” sono inserite le seguenti parole: “italiano ed”.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 18/2009, dopo le parole: “azienda pubblica” sono inserite le seguenti parole: “o società a partecipazione



pubblica”.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 18/2009 è aggiunto il seguente:

“1 bis. La carica di Garante è, inoltre, incompatibile con l'esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività che possa configurare conflitto di interesse con le attribuzioni proprie dell'incarico.”.

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 18/2009)

1. L'articolo 6 della l.r. 18/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

(Trattamento economico)

1. Al Garante è attribuita un'indennità mensile pari al dieci per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

2. Al Garante spetta il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali, qualora debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni.”.

Art. 9

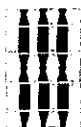
(Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 27 novembre 2007, n. 30)

1. L'articolo 12 della legge regionale 27 novembre 2007, n. 30 (Nuova disciplina del Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45), è sostituito dal seguente:

“Art. 12

(Trattamento economico)

1. Al Difensore civico è attribuita un'indennità mensile pari al trentacinque



per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

2. Al Difensore civico spetta il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali, qualora debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni."

L'Estensore

Stefanella Cutini

La Responsabile della Sezione

Assistenza alle Commissioni

Rosanna Montanucci